



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^a Civile -

Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32593 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto "altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie", e vertente

tra

, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzo n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Ezio Bonanni, che li rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla busta *eml* con cui depositato lo scritto introduttivo

attori

e

MINISTERO DELLA DIFESA,

convenuto, contumace

Motivi della Decisione

§-1. fatti controversi.

1.1 Con l'atto introduttivo della lite le parti attrici in epigrafe, enunciando di agire sia in proprio, che nella qualità di eredi di hanno chiesto al tribunale di:

«I. accertare e dichiarare:

- che i Sig.ri

del Sig. , deceduto in data 13.10.2020, in seguito a mesotelioma, e allo stesso tempo iure proprio, hanno diritto, ferma la pendenza del giudizio al TAR, per i danni della vittima diretta (doc. 8/c), al risarcimento di tali danni, così come richiesti in sede amministrativa, e di cui alla premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, alla quale si riportano, per tutti i titoli di responsabilità ivi fatti valere, nessuno escluso, e in ogni caso, incidenter tantum la configurabilità delle fattispecie di cui agli artt. 589, 434 e 437 c.p., e per gli effetti, e per quanto in premessa:

II. conseguentemente e comunque:

a. Condannare il Ministero convenuto al risarcimento di tutti i danni iure proprio sofferti dagli odierni attori, rispettivamente vedova (e orfani (, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, compresi quelli futuri (capi da XVI.b.1.1 a XVI.b.1.3 per la vedova; capi da XVI.b.2.1 a XVI.b.2.3 per la figlia capi da XVI.b.3.1 a XVI.b.3.3 per il figlio



...), ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni, e fermo che le parti attrici si costituiranno innanzi il TAR del Lazio, al fine di proseguire l'azione già intrapresa dal defunto, nei termini del doc. 8/c, e facendo valere anche i successivi danni subiti dalla vittima primaria, a valere in ogni caso la notificazione del presente atto di citazione, come ulteriormente interruttiva del decorso della prescrizione, per ogni profilo;

b. Si chiede che tutte le domande, comprese quelle di accertamento del danno iure hereditario la cui condanna poi sarà richiesta nella competente sede giudiziaria nel qual caso in cui l'amministrazione continuasse a negare il risarcimento, pur dopo la condanna a quello iure proprio, così come tutte formulate nell'atto di citazione, trovino accoglimento con ogni consequenziale statuizione, e quindi con condanna del Ministero convenuto al risarcimento di tutti i danni, nella misura ritenuta equa di cui in premessa, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;

c. Su tutte le somme dovute, come rivalutate, si chiede la liquidazione degli interessi legali e rivalutazioni e il maggior danno eventualmente sofferto, dal dì del sorgere del credito al saldo.

- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.

- Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.».

A motivo della domanda, hanno esposto che:

- il sig. _____, rispettivamente coniuge della sig.ra _____ e genitore di _____ e _____, nel periodo dal 4 settembre 1960 al 30 gennaio 1979, era Sottufficiale della Marina Militare Italiana, e veniva impiegato - con la qualifica di *elettricista*- sia a terra che all'interno delle unità navali in dettaglio indicate nello scritto introduttivo;

- per l'esercizio dei compiti e delle mansioni affidategli (controllo, riparazione e manutenzione degli impianti elettrici e della componentistica), svolgeva la propria attività in ambienti interamente coibentati con amianto, e quindi contaminati da polveri e fibre di amianto, senza essere informato del rischio morbigeno, e senza che fossero state adottate misure di prevenzione tecnica e di protezione individuale;

- anni dopo, ed in particolare nei primi mesi del 2015, il sig. _____ avvertiva i primi sintomi del mesotelioma pleurico: all'esito degli esami effettuati, in data 6 marzo 2015 veniva rilevato a suo carico un mesotelioma maligno di tipo epitelioide;

- a seguito della diagnosi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 219 del 23 maggio 2018 riconosceva al sig. _____ o status di vittima del dovere, concedendogli (a) l'assegno vitalizio di € 258,23 mensili, a decorrere dal 28 ottobre 2016, soggetto a perequazione automatica ex d.lgs. n. _____



503/1992, art. 11; (b) lo speciale assegno vitalizio di € 1033,00 mensili, a decorrere dal 28 ottobre 2016, soggetto a perequazione automatica ex d.lgs. n. 503/1992, art. 11;

- il Ministero della Difesa, con Decreto n. 113 del 22 marzo 2019 concedeva al sig. la speciale elargizione dell'importo di € 229.200,00 da corrispondersi *una tantum*;

- nonostante il lungo percorso terapeutico, il sig. decedeva in data 13 ottobre 2020 per "*mesotelioma pleurico*", come certificato nel reperto necroscopico rilasciato dalla ASL Roma 5;

- successivamente, il Ministero della Difesa, con Decreto n. 421 del 20 settembre 2021, concedeva alla sola sig.ra vedova del *de cuius*, il beneficio dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio mensili di cui al decreto n. 219 del 23 maggio 2018.

Tanto premesso in fatto, le parti attrici hanno evidenziato che:

- il Ministero della Difesa avesse lasciato inavaso l'obbligo di informazione posto dall'art. 4 del d.P.R. n. 303/1956, e le ulteriori norme cautelari che imponevano di adottare misure preventive per evitare il contatto con le polveri di amianto;

- il Ministero avesse altresì omesso di tutelare la salute dei propri dipendenti, e di operare le verifiche ed i controlli sanitari periodici, indispensabili ad acclarare il rispettivo stato di benessere psicofisico, ovvero di malattia;

- non vi fossero dubbi sull'eziologia del male che aveva afflitto il sig. , né sulla responsabilità del Ministero, dal momento che il proprio congiunto era stato costretto a lavorare in ambienti contaminati, a manipolare di materiali di amianto, ma anche ad indossare tute di amianto per proteggersi dal calore: tutto ciò aveva prodotto la massima esposizione possibile, alle fibre e polveri di amianto.

Quindi, le parti attrici hanno lungamente argomentato in merito:

(i) ai diversi meccanismi patogeni innescati dall'esposizione all'amianto, più o meno prolungata, alla luce della letteratura scientifica di settore;

(ii) ai danni alla persona sofferti dal sig. , in termini di danno biologico in senso stretto, di danno catastrofale, tanatologico, di alterazione delle abitudini di vita, di danno esistenziale e di lesione della serenità intra-familiare, quindi in termini di danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno e di reddito;

(iii) ai danni sofferti dalla signora , in termini (a) di perdita del rapporto parentale con il congiunto deceduto; (b) di danno psichico e biologico sofferto *iure proprio*, per lo *choc* sofferto alla notizia della diagnosi e per la consapevolezza della prognosi infausta; (c) di radicale modifica, in senso peggiorativo, delle condizioni di vita e di relazione; (d) di perdita della serenità familiare; (e) di danno patrimoniale per la perdita del contributo economico precedentemente apportato dal coniuge al *menage* familiare;

(iv) ai danni sofferti da

e

in termini di



lesione del vincolo parentale e di perdita della serenità intra-familiare, di alterazione peggiorativa delle abitudini di vita, di perdita dell'apporto e del sostegno economico precedentemente apportato dal genitore, anche in forma di piccoli contributi economici e donativi;

(v) ai diversi titoli di responsabilità del Ministero convenuto, variamente rinvenuti nell'art. 2050 c.c., nell'art. 2051 c.c., nell'art. 589 c.p. (responsabilità civile da reato di omicidio colposo), ovvero (infine) nel *contatto sociale* rilevante (quale fonte di obbligazione) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1173 c.c.

Per tali ragioni hanno rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo favore delle spese della lite.

1.2 L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente citata presso l'Avvocatura dello Stato, ha scelto la contumacia. All'esito dell'udienza di trattazione, i fatti costitutivi sono rimasti invariati.

La causa, istruita documentalmente, nonché mediante espletamento della *ctu* medico-legale da parte del Dott. Fabio Fagiolari, è pervenuta all'udienza del 5 novembre 2025, in vista della quale la parte attrice ha rassegnato conclusioni conformi a quelle formulate nello scritto introduttivo; è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini cui all'art. 190 c.p.c.

§-2. questioni pregiudiziali.

2.1 Il tribunale ordinario non è competente a conoscere della domanda risarcitoria svolta, dalle odierne parti attrici, in qualità di eredi-aventi causa del sig. per vedersi risarcire, *iure hereditario*, i danni (sia personali che patrimoniali) patiti, in vita, dal proprio prossimo congiunto.

Difatti, come sostenuto dalla Corte regolatrice, definendo controversie in tutto e per tutto simili alla presente, *"appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta da un militare italiano nei confronti del Ministero della difesa, per il risarcimento dei danni alla salute subiti in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma si pone come diretta conseguenza dell'impegno del militare in quel "teatro operativo" senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione"* (così Cass. Sez. U., 06/05/2014, n. 9666).

È evidente che si tratti delle stesse contestazioni mosse, *in fatto*, all'Amministrazione della Difesa, cui si è imputato di avere omesso le cautele imposte non solo da norme prescrittive di diritto positivo (v. pag. 22 della citazione), ma anche dalle conoscenze già disponibili alla comunità scientifica (v. a seguire), per evitare il contatto con le fibre e polveri di amianto *sui luoghi di lavoro a cui era addetto il proprio dipendente*.

Per meglio dire, al Ministero della Difesa è stato addebitato (*in via esclusiva*) di avere assegnato il proprio dipendente a particolari luoghi di lavoro (unità navali militari) e specifiche mansioni (controllo, riparazione e manutenzione degli



impianti elettrici e della componentistica) che, per la presenza di amianto, erano intrinsecamente suscettivi di esporne a rischio la salute.

È evidente che tali fatti - al di là delle diverse denominazioni giuridiche prescelte dalla difesa attrice (ovviamente non vincolanti per il tribunale) - rimandino alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, per i danni alla salute sofferti dai propri dipendenti (art. 2087 c.c.).

D'altronde, le condotte (omissive) imputate al Ministero, così come denunciate e descritte nello scritto introduttivo, non paiono (neanche in astratto) suscettibili di recare danno *alla generalità indiscriminata dei consociati, bensì esclusivamente alla comunità (ristretta) dei dipendenti* dell'Amministrazione della Difesa, assegnati alle unità navali ove, in quel periodo di tempo, l'amianto era ampiamente utilizzato: solo questi ultimi, infatti, avrebbero potuto trovarsi esposti, a causa ed in ragione del rapporto di servizio, all'agire patogenetico dell'amianto presente all'interno delle unità navali, ed in special modo nelle sale operative (sala macchine, sala motori).

Per contro, la violazione del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.) avrebbe potuto essere ravvisata solo nel caso di condotte potenzialmente lesive *nei confronti della generalità dei consociati, e non solamente della cerchia dei dipendenti* dell'Amministrazione convenuta (v. Cass. Sez. Unite n. 33211 del 21/12/2018: *"la domanda di risarcimento dei danni per lesione della integrità psicofisica proposta da un dipendente pubblico, per fatti avvenuti in epoca antecedente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui sia dedotta la responsabilità extracontrattuale, ossia una condotta dell'amministrazione potenzialmente lesiva nei confronti della generalità dei consociati e non solo dei propri dipendenti"*).

Pertanto, per tutti i danni (sia patrimoniali, che non patrimoniali) sofferti dal dante-causa delle odierne attrici, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (v., più di recente, la sentenza Cass. Sez. Unite n. 28368 del 28/11/2017: *"è devoluta al giudice amministrativo la controversia proposta da un dipendente pubblico nei confronti della P.A. o comunque assoggettato a regime di diritto pubblico, relativa ad un risarcimento danni, attinente al periodo di lavoro anteriore alla data del 1° luglio 1998, fondato sulla responsabilità contrattuale dell'ente; al contrario appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito extracontrattuale. A tal fine, prescindendo dalle qualificazioni operate dall'attore, assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, dovendosi accertare se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere", o consegua alla violazione di specifici obblighi del rapporto di lavoro"*).

2.2 Per contro, è vero che *"la domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all'esposizione del proprio congiunto all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel*





È parimenti dimostrato, grazie alla relazione del consulente tecnico di parte, Dott. Cianciosi versata in atti, che il *mesotelioma* si configuri come una patologia *mono-fattoriale*, che può insorgere esclusivamente in esito all'esposizione continuativa, per un congruo lasso di tempo, alle polveri o fibre di amianto (v. la perizia all. 9, pag. 29).

Gli allegati 1/a alla citazione, documentano, oltre ogni ragionevole dubbio, il fatto che il sig., quale sottoufficiale della Marina Militare, sia stato continuativamente impiegato su diverse unità navali (Mariscuole, Marinalles, Marispedal ecc.: v. pag. 2-3 della citazione) con mansioni di elettricista, dal 4 settembre 1960 al 31 gennaio 1979.

Gli stessi documenti accreditano adeguatamente che gli ambienti ove principalmente impegnato il sig. fossero interamente coibentati con l'amianto, e che, conseguentemente, il Sottoufficiale sia rimasto esposto, per **diciannove anni**, all'inalazione ed al contatto con le polveri e le fibre di amianto.

Tra gli altri documenti, meritano menzione il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Roma (all. 4/a alla citazione), con cui l'infermità "*mesotelioma maligno di tipo epitelioide*", veniva ricondotta "alle particolari condizioni ambientali ed operative e causalmente connessa al servizio prestato a bordo di Unità navali, la cui costruzione" risaliva al periodo in cui "l'utilizzo dell'amianto era comunemente impiegato e non sottoposto a restrizioni", nonché il decreto di riconoscimento della *causa di servizio*, all. 4-c al fascicolo delle parti attrici.

Trattasi di documenti che, in quanto provenienti dalla stessa Amministrazione convenuta, offrono una prova privilegiata della riconducibilità della patologia (mesotelioma) e del conseguente decesso dell'odierno attore **alle condizioni del servizio prestato sulle diverse unità navali ove assegnato**; tali consistenti argomenti di prova avrebbero potuto essere disattesi, dal tribunale, solo in presenza di validi e maggiormente solidi elementi di prova contraria, che l'Amministrazione non costituendosi in giudizio non ha inteso offrire (v. sul punto, Cass. n. 6843 del 20/03/2018: "*il verbale, con esito favorevole, della commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, costituisce, nel giudizio risarcitorio, un elemento presuntivo sulla sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia sicché il giudice che intenda disattenderlo ha l'obbligo di indicare nella motivazione le ragioni di tale scelta*"; Cass. n. 15734 del 15/06/2018: "*in tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in*



quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero").

Ne consegue che debba dirsi (ampiamente) dimostrato il nesso di causalità materiale tra:

(a) il decesso del sig. _____ ed il mesotelioma precedentemente sviluppato dall'ex Sottoufficiale della Marina Militare;

(b) l'insorgere del mesotelioma e la pregressa esposizione all'amianto, sui luoghi di lavoro ove il sig. _____ era stato assegnato, per quasi diciannove anni, dal Ministero della Difesa.

3.1.2 L'istruttoria (documentale) esperita in giudizio assevera inoltre il nesso di causalità giuridica o di imputabilità, tra la morte del sig. _____, danno-evento) e le condotte colpevoli imputate all'Amministrazione della Difesa.

Dalla perizia espletata dal CTU Dr. Fabio Fagiolari, pag. 54, si ricava che: «riteniamo esistere un preciso rapporto causale tra l'esposizione alle fibre di amianto e la diagnosi oncologica fatta sulla persona del sig. _____ per cui è valida l'accezione che è evidente la preponderanza dell'evidenza tra l'esposizione stessa e il mesotelioma ovvero è più probabile che il mesotelioma derivi dall'esposizione alle suddette fibre che non da altri agenti cancerogeni che nel caso che ci occupa non assurgono a un valore causale efficiente e determinante come abbiamo specificato. In un ragionamento controfattuale possiamo asserire che in assenza dell'esposizione alle fibre di amianto al sig. _____ per tale sostanza, non avrebbe avuto una induzione neoplastica quale quella avvenuta».

Ancora, nelle conclusioni finali, pagg. 54-55: «del nesso di causalità tra le condizioni ambientali in cui ha operato il defunto _____ nel lasso temporale compreso tra il 4.09.1960 e il 31.01.1979, in cui è stato imbarcato, con mansioni di elettricista, presso le Unità navali della Marina Militare Italiana, e l'insorgenza del mesotelioma diagnosticatogli per la prima volta in data 6.03.2015, nonché tra l'evoluzione documentata della suddetta patologia e la morte avvenuta in data 13.10.2020; **Risposta:** si ritiene sussistere nesso causale tra il servizio prestato dal de cuius sig. _____ e l'insorgenza del: "Mesotelioma pleurico maligno di tipo epitelioide". La suddetta patologia è evoluta malignamente e alla data del 13.10.2020, dopo le opportune cure a cui il de cuius si è sottoposto, ne ha provocato il decesso».

Era in disponibilità dell'Amministrazione di adottare tutte le cautele prescritte dalla scienza e dalla letteratura medica, per ovviare ai rischi correlati alla prolungata esposizione alle particelle di amianto; era inoltre obbligo dell'Amministrazione di osservare le regole di cautela indicate dalla difesa attrice (pag. 42-43 della citazione), e non v'è prova alcuna che esse siano state rispettate, nel caso di specie.

Piuttosto, la stessa insorgenza di una patologia tipicamente correlata e causata dall'esposizione alle polveri o fibre di amianto, offre la prova adeguata del fatto che **nessuna misura, idonea** a prevenire l'evento, sia stata assunta nel caso di specie, benché l'Amministrazione ne fosse tenuta, in quanto titolare di una posizione di garanzia, dovuta all'inserimento del dipendente nel contesto della propria organizzazione lavorativa.



Tali conclusioni sono inoltre confortate dal già richiamato provvedimento ministeriale (all. 4/c alla citazione) con cui il Ministero della Difesa riconosceva il sig. *vittima del dovere*, assegnandogli la *speciale elargizione* di cui alla legge n. 222/2007.

Pertanto, il Ministero convenuto ben può oggi, nel presente giudizio, essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivate, *iure proprio*, ai familiari del lavoratore, per i titoli e le causali sopra specificate, e nei limiti in cui dimostrate in giudizio.

3.2 *quantum debeatur*

3.2.1 sul danno non patrimoniale.

Va premesso che il pregiudizio *da perdita o lesione del rapporto parentale* rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (appare opportuno menzionare Cass., n. 25351 del 17/12/2015: "*ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato*").

Più in particolare, in punto di risarcimento del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno alla serenità intra-familiare), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Sotto il profilo probatorio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in fattispecie quale quella che ne occupa (di illecito civile configurante omicidio colposo) può essere senza meno riconosciuto, ex art. 2059 c.c. ed ex art. 185 c.p., in via presuntiva, giacché lo stesso rapporto di coniugio e di filiazione con la persona offesa (vittima), nonché la durata del vincolo familiare, sono indici sufficienti a far presumere che la morte del sig. *abbia provocato* sofferenza e dolore d'animo, sia alla coniuge che ai figli (v. sul punto Cass. Sez. 3, 30/07/2025, n. 21988: "*in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la*



perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un *quid pluris* utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)»; Cass. Sez. 3, 04/03/2024, n. 5769: «in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)»).

Ciò posto, ed aggiunto che «nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale» (Cass. n. 29495 del 14/11/2019), è opportuno rifarsi alla vigente tabella adottata presso il tribunale di Roma, che risulta rispondente ai criteri di liquidazione equitativa di tale voce di danno, sì come enucleati dalla giurisprudenza di nomofilachia, valorizzando circostanze quali l'età della persona deceduta e l'età del danneggiato, la presenza o assenza del rapporto di convivenza, la presenza (o assenza) di altri familiari, nel nucleo colpito dal lutto per la perdita del parente.

Sulla scorta delle premesse sin qui esposte, il credito risarcitorio per il danno non patrimoniale rispettivamente sofferto da ciascuna delle odierne parti attrici può essere liquidato come a seguire.

3.2.2 danni patiti da

La sig.ra *[nome]* ha lamentato di avere subito un danno morale o relazionale, derivante dalla prematura perdita del rapporto parentale con il coniuge, sig. *[nome]* ha inoltre lamentato un danno patrimoniale da perdita del contributo economico precedentemente prestato alla famiglia dal coniuge, e venuto meno per effetto del suo decesso.

Considerata l'età della vittima primaria (settantotto anni) alla data della sua morte (13 ottobre 2020), e l'età (di settantadue anni) del congiunto (coniuge) superstite sig.ra *[nome]* (nata il 25 agosto 1948) al momento della perdita del familiare, il rapporto di coniugio, e la presenza di convivenza, la tabella romana (anno 2025) prevede la riconoscibilità della somma di € 346.476,00, secondo il seguente calcolo:

Tabella di riferimento
Valore del Punto Base

Roma 2025
€ 11.549,20



Punti riconosciuti per il grado di parentela	20
Punti in base all'età della vittima	1,5
Punti in base all'età del coniuge	1,5
Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge	4
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi	3
Punti totali riconosciuti	30

Nulla può riconoscersi, all'attrice, a titolo di *danno patrimoniale* e di perdita del contributo economico (in tesi) precedentemente offerto alla famiglia dal defunto, in assenza di prova di un nocumento **non già compensato** dalle somme percepite (a) a titolo di *speciale elargizione* di cui all'art. 4, legge n. 302/1990, riconosciuta con il decreto all. 4/c alla citazione, nella misura di € 228.000,00; (b) a titolo di *assegno vitalizio* di € 258,23 mensili, di cui alla legge n. 407/1998, art. 2, riconosciuto dal Ministero della Difesa a decorrere dal 28 ottobre 2016, con il decreto all. 4/b alla citazione; (c) a titolo di *speciale assegno vitalizio* di € 1.033,00 mensili, di cui alla legge n. 206/2004, art. 5, sempre riconosciuto dal Ministero convenuto a decorrere dal 28 ottobre 2016, con il menzionato decreto all. 4/b, al fascicolo di parte attrice; (d) a titolo di *assegno vitalizio* (nella misura di € 500,00) e dello *speciale assegno vitalizio mensili* (nella misura di € 1.033,00) a favore dei familiari superstiti ai sensi dell'art. 2, l. 4 dicembre 1981, n. 720, riconosciuta con il Decreto del Ministero della Difesa n. 421 del 20.09.2021 (all. 4/e alla citazione, nella misura).

Trattasi infatti di indennizzi volti a rimediare alle conseguenze **economiche** derivanti, a carico dei familiari della *vittima del dovere*, dalla perdita di capacità lavorativa e di produrre reddito del proprio congiunto, come fatto palese dalla loro attribuzione ai familiari o di soggetti *conviventi a carico* della vittima, quale prevista dalle norme di riferimento (art. 4, comma 2, legge n. 302/1990; art. 5, comma 3 e 4, legge n. 206/2004; art. 2, legge n. 407/1998).

In tal senso è l'ormai uniforme intendimento della Corte nomofilattica, dalle cui indicazioni non v'è motivo di discostarsi; giova richiamare, per tutte, il precedente offerto da Cass. sez. 6, 11/04/2022, n.11657, nella cui motivazione si legge:

«il calcolo del danno differenziale, residuo all'intervento dell'assicuratore sociale, deve avvenire "per poste omogenee". Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente da questa Corte: da ultimo, Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016, Rv. 642318 - 02; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, Rv. 641425 - 01)» (conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 06/03/2025, n. 6031, la cui massima ufficiale è la seguente: «dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perdita capacità di lavoro e, quindi, di guadagno»).



Pertanto, mentre le somme già elargite a titolo di indennizzo, dall'Amministrazione convenuta, *non possono* essere diffalcate dal credito risarcitorio riconoscibile a compensazione del danno alla persona (non patrimoniale) patito da ciascuna delle parti attrici per la perdita del congiunto, le medesime bene possono (e debbono) essere considerate in sede di verifica e quantificazione del danno *patrimoniale* differenziale; nel caso di specie, considerando la situazione reddituale della coniuge alla data del decesso (all. 5/g al fascicolo di parte attrice), non si reputa dimostrato un danno non compensato dalla speciale elargizione già percepita *una tantum* (da ciascuna delle attrici) e dall'assegno vitalizio già assegnato per somma complessivamente pari ad € 1.033,00 a decorrere dal 28 ottobre 2016, in virtù dei provvedimenti sopra richiamati.

Conclusivamente, alla sig.ra _____ va riconosciuto il complessivo credito di € 346.476,00, che si ritiene adeguatamente satisfattivo di ogni aspetto del danno non patrimoniale sofferto per effetto della perdita del proprio consorte; ed infatti, tutte le argomentazioni esposte, dalla difesa attrice, nello scritto introduttivo, risultano descrivere le diverse forme in cui si manifestava l'unico danno non patrimoniale patito dalla sig.ra _____, in termini di sofferenza d'animo (e quindi di perdita della serenità familiare e di evidente peggioramento delle abitudini di vita) e per la perdita del proprio consorte. Non vi è luogo quindi ad assegnare diversi importi di danaro, oltre quello indicato, a fronte del medesimo danno alla persona, subito da tale parte attrice.

3.2.3 danni patiti da Centofanti Elena

Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, considerata l'età (di 52 anni) della sig.ra _____ (nata il 13 settembre 1968) alla data della morte del padre (13 ottobre 2020), la non convivenza, e la presenza della madre (convivente) nel nucleo familiare, la tabella romana (anno 2025), prevede la riconoscibilità della somma di € 254.082,40, secondo il seguente calcolo

Tabella di riferimento	Roma 2025
Valore del Punto Base	€ 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela	18
Punti in base all'età della vittima	1,5
Punti in base all'età del figlio	2,5
Punti totali riconosciuti	22

Tale somma si ritiene adeguatamente satisfattiva di ogni aspetto del danno non patrimoniale sofferto per effetto della perdita del proprio genitore ("il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale": Cass. n. 25817 del 31/10/2017).

3.2.4 danni patiti da _____

Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, considerata l'età



(quarantadue anni) alla morte del padre (13 ottobre 2020), la non convivenza, e la presenza della madre (convivente) nel nucleo familiare, la tabella romana (anno 2025) prevede la riconoscibilità della somma di € 259.857,00, secondo il seguente calcolo

Tabella di riferimento	Roma 2025
Valore del Punto Base	€ 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela	18
Punti in base all'età della vittima	1,5
Punti in base all'età del figlio	3
Punti totali riconosciuti	22,5

3.3 danno patrimoniale

L'istanza di risarcimento del *danno patrimoniale*, avanzata da ciascuno dei figli del *de cuius*, lamentando la perdita del contributo economico precedentemente offerto, anche sotto forma di *piccole donazioni mensili*, va invece respinta, per quanto deserto lo stesso onere di *allegazione* (e quindi di prova) gravante sulle parti danneggiate.

Costoro non hanno neppure quantificato, nello scritto introduttivo, i contributi precedentemente elargiti dal padre a titolo di *piccole donazioni*.

D'altronde, le stesse parti attrici hanno documentato di essere non conviventi, oltre che economicamente indipendenti al tempo della morte del padre, per cui non si può ritenere presunto, né dimostrato - in totale assenza di prova - un danno patrimoniale risarcibile in tal senso (v. all 5/e e 5/f in citazione).

4. Conclusioni

Conclusivamente, il Ministero della Difesa deve essere condannato al pagamento, in favore di _____ della somma di € 346.476,00; in favore di _____, della somma di € 254.082,40, quindi, in favore di _____, della somma di € 259.857,00, il tutto oltre interessi legali, sulla sorte indicata, dal dì della presente sentenza al saldo.

Si provvede quindi come in dispositivo; la soccombenza dell'Amministrazione convenuta regola la distribuzione delle spese del grado.

Per Questi Motivi

il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:

- dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario, in favore del giudice amministrativo, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta, dalle parti attrici, *iure hereditario*;

- accoglie per quanto di ragione le ulteriori domande svolte, dalle parti attrici, in citazione, e per l'effetto condanna il Ministero della Difesa al pagamento:

(a) in favore di _____ della somma di € 346.476,00, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;

(b) in favore di _____ della somma di € 254.082,40, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;



(c) in favore di della somma di € 259.857,00, oltre interessi
legali dal di della presente sentenza al saldo;

- Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione, in favore delle parti attrici
in solido, delle spese del grado, che liquida nella somma di € 30.000,00 per
compensi tariffari, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con
distrazione in favore dell'Avv. Ezio Bonanni, dichiaratosi antistatario.

Roma, 30 gennaio 2026

il giudice

Alessandra Imposimato

